

ONU – Comitato per i diritti umani: 10 anni di attività.

Il Comitato per i diritti umani, previsto dall'articolo 28 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, è stato costituito nel 1976 allo scopo di sovrintendere alla applicazione del Patto medesimo. Com'è noto, tale Patto è stato adottato dall'Assemblea generale dell'ONU, unitamente al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, nel 1966 ed è entrato in vigore nel 1976.

Il 1986 segna pertanto il ventesimo anniversario dell'adozione dei due Patti internazionali e il decimo anniversario della loro entrata in vigore. Il Comitato si compone di diciotto membri, i quali sono nominati dagli stati parti e siedono a titolo individuale.

Le principali funzioni del Comitato sono quelle di:

– esaminare i rapporti periodici presentati dagli stati e formulare commenti al riguardo;

– mettere i propri buoni uffici a disposizione degli stati tra i quali sia insorta controversia in ordine alla applicazione del Patto al loro interno, secondo la procedura prevista dall'art. 41;

– istituire Commissioni di conciliazione *ad hoc*, al fine sempre di raggiungere una composizione amichevole delle controversie fra stati parti;

– ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui i quali pretendano essere vittime di violazioni, ai sensi delle norme contenute nel Protocollo facoltativo, annesso al Patto sui diritti civili e politici.

I risultati del lavoro del Comitato nei suoi primi dieci anni di vita sono riassunti nel Comunicato-stampa delle Nazioni Unite HR/1986 del 25 luglio 1986. Risulta che il Comitato ha esaminato 69 rapporti iniziali, 12 rapporti supplementari, 14 secondi rapporti periodici, 210 comunicazioni individuali, di cui 72 sono state oggetto del parere finale del Comitato. Il Comitato ha inoltre adottato 15 "General Comments".

Il Comitato, alla sua 28^a sessione, conclusasi il 25 luglio 1986, ha deciso di sollecitare i governi di quei paesi, il cui secondo rapporto periodico avrebbe già dovuto essere stato presentato: Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Cipro, El Salvador, Gambia, India, Iran, Italia, Libia, Kenia, Libano, Madagascar, Mali, Mauritius, Nuova Zelanda, Nicaragua, Siria, Tanzania, Regno Unito, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela, Zaire.

Nella stessa sessione ha esaminato i rapporti periodici di Cecoslovacchia e Ungheria.

Dalla 26^a alla 28^a sessione il Comitato ha esaminato a porte chiuse 22 comunicazioni individuali. Ha esaminato, tra le altre, comunicazioni provenienti da cittadini dei se-

guenti paesi: Zaire, Uruguay, Venezuela, Canada, Giamaica, Finlandia, Francia.

Nella 28ª sessione, il Comitato ha approvato, con la procedura del *consensus*, un importante "General Comment" (interpretazione "autentica" di norme del Patto internazionale) "sulla posizione degli stranieri" (*aliens*), asserendo che ciascun stato deve assicurare il godimento dei diritti sanciti nel Patto "ad ogni individuo all'interno del suo territorio" indipendentemente dalla nazionalità, da clausole di reciprocità o apolidia. Mentre il Patto non riconosce espressamente il diritto degli stranieri a entrare o a risiedere nel territorio di uno stato parte, nell'interpretazione del Comitato gli stranieri, dal momento che viene loro consentito di entrare in detto territorio, sono legittimati a beneficiare di tutti i diritti sanciti nel Patto. Nei casi in cui gli "aliens" costituiscono una «minoranza» ai sensi del Patto, il Comitato reputa che ad essi non debba esser negato il diritto a fruire della loro propria cultura, a praticare la propria religione e a usare la propria lingua.

Allegata al Rapporto annuale (doc. A/41/40), che il Comitato ha inviato in data 5 settembre 1986 alla Assemblea generale dell'ONU (41ª sessione), figura la lettera al Segretario generale delle Nazioni Unite sugli adempimenti relativi all'Anno Internazionale della Pace (1986). Nella lettera si fa riferimento ai "General Comments" 6 (16) e 14 (23) con i quali il Comitato attira l'attenzione degli stati parti sul fatto che il diritto alla vita è fondamentale per ogni altro diritto umano e che "gli stati hanno il supremo dovere di prevenire le guerre, atti di genocidio e altri atti di violenza di massa".

Sempre nell'ultimo Rapporto annuale figurano: le misure adottate dall'Assemblea generale a seguito del Rapporto annuale presentato dal Comitato conformemente all'articolo 45 del Patto internazionale; i rapporti presentati dagli stati parti ai sensi dell'articolo 40 del Patto; le osservazioni generali del Comitato; le comunicazioni individuali ricevute ai sensi delle disposizioni del Protocollo facoltativo; l'analisi della crisi finanziaria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue incidenze sui lavori del Comitato.

Il Comitato terrà tre sessioni nel 1987, rispettivamente dal 23 marzo al 10 aprile, dal 6 al 24 luglio, dal 26 ottobre al 13 novembre, a Ginevra. ■

ONU - 1986, Anno Internazionale della Pace.

Il 1986 è stato proclamato, con Risoluzione 40/3 dell'Assemblea generale dell'ONU del 24 ottobre 1985, Anno Internazionale della Pace con i seguenti obiettivi:

a) Stimolare un'azione concertata ed efficace da parte dell'ONU, dei suoi Stati Membri, delle organizzazioni intergovernative, delle organizzazioni nongovernative, delle strutture scolastiche, culturali e universitarie e dei mezzi di comunicazione in modo da:

- incoraggiare la pace, la sicurezza e la cooperazione internazionali sulla base della Carta delle Nazioni Unite;
- risolvere i conflitti attraverso vie pacifiche.

b) Rafforzare l'ONU in quanto principale sistema internazionale preposto alla promozione e al mantenimento della pace:

- incoraggiando gli Stati Membri a rinnovare il loro attaccamento ai principi enunciati nella Carta e ad applicarli in maniera più efficace;
- rafforzando l'efficacia del Consiglio di sicurezza nell'esercizio della sua principale responsabilità per quanto riguarda il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale;
- facendo meglio capire le attività dell'ONU all'opinione pubblica e assicurandosene così un più ampio sostegno;

c) Concentrare l'attenzione e incoraggiare la riflessione sulle condizioni fondamentali della pace nel mondo attuale, in particolare su:

- la correlazione tra la pace, lo sviluppo economico e il progresso sociale;

- l'urgente necessità di disarmare e la prevenzione di una catastrofe nucleare;
- l'eliminazione della discriminazione razziale e dell'apartheid;
- l'esercizio dei diritti dell'uomo e della libertà in quanto elemento essenziale della pace;
- la pace in quanto condizione preliminare alla soddisfazione dei bisogni dell'uomo quali l'alimentazione, l'alloggio, la salute, l'educazione, il lavoro e un ambiente adeguato;
- la preparazione a vivere nella pace, processo nel quale l'educazione, la scienza, la cultura, la religione e i mass-media giocano un ruolo importante e che necessita una partecipazione concreta di diversi gruppi sociali in particolare delle donne, dei giovani, delle persone anziane, degli ex combattenti e degli studiosi;
- il ruolo giocato dalla cooperazione, dal dialogo, dalla reciproca comprensione e fiducia a livello internazionale nel mantenimento della pace grazie alla partecipazione dei governi, dei parlamenti e delle organizzazioni nongovernative.

Consultazioni tenute con organismi universitari hanno permesso di individuare nel campo delle scienze sociali i seguenti temi di ricerca e di studio:

- la nozione di pace nel quadro delle realtà politiche, economiche e tecnologiche di oggi;
- risoluzione dei conflitti, negoziati e meccanismi di mantenimento della pace;
- meccanismi di disarmo e misure di sicurezza, come la creazione di zone denuclearizzate;
- il concetto della comunità internazionale e della cooperazione tra gli Stati;
- l'economia di guerra e di pace;
- gli ostacoli politici, economici e sociali al mantenimento della pace;
- la natura della violenza e i mezzi per prevenirla;
- la pace come espressione di valori religiosi;
- prospettive storiche della ricerca umana di pace;
- movimenti pacifisti;
- responsabilità morali degli scienziati e degli intellettuali di fronte alla promozione della pace;
- inventario delle ricerche effettuate nel campo della pace.

Documenti dell'Assemblea generale relativi all'Anno Internazionale della Pace:

- Risoluzione 36/67 del 30 novembre 1981
- Risoluzione 37/16 del 16 novembre 1982
- Rapporto del Segretario generale, A/38/413 e Add. 1 e 2
- Risoluzione 38/56 del 7 dicembre 1983
- Rapporto del Segretario generale, A/39/500 e Add. 1
- Risoluzione 39/10 dell'8 novembre 1984
- Rapporto del Segretario generale, A/40/524
- Rapporto del Segretario generale, A/40/669 e Add. 1 e 2
- Risoluzione 40/3 del 24 ottobre 1985
- Risoluzione 40/10 dell'11 novembre 1985
- Risoluzione 40/11 dell'11 novembre 1985.

ONU - Il 12 novembre 1984, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 39/11 ha adottato la seguente:

Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace

L'Assemblea generale

Riaffermando che il principale scopo delle Nazioni Unite è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,

Ricordando i principi fondamentali della legge internazionale definiti nella Carta delle Nazioni Unite,

Esprimendo la volontà e l'aspirazione di tutti i popoli a sradicare la guerra dalla vita dell'umanità e, soprattutto, ad allontanare una catastrofe nucleare mondiale,

Convinti che la vita senza guerra costituisce il prerequisito internazionale primario per il benessere materiale, lo sviluppo e il progresso dei paesi, e per la piena attuazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali proclamate dalle Nazioni Unite,

Consapevole che nell'era nucleare la costruzione di una pace duratura sulla Terra rappresenta la condizione primaria per preservare la civiltà umana e la sopravvivenza dell'umanità,

Riconoscendo che il mantenimento di una vita pacifica per i popoli è sacro dovere di ogni Stato,

1. Solennemente proclama che i popoli del nostro pianeta hanno un sacro diritto alla pace;
2. Solennemente dichiara che la difesa del diritto dei popoli alla pace e la promozione della sua attuazione costituiscono un obbligo fondamentale per ogni Stato;

3. Sottolinea che assicurare l'esercizio del diritto dei popoli alla pace richiede che le politiche degli Stati siano dirette verso l'eliminazione della minaccia di guerra, in particolare della guerra nucleare, la rinuncia dell'uso della forza nelle relazioni internazionali e la soluzione delle controversie internazionali con mezzi pacifici sulla base della Carta delle Nazioni Unite;

4. Richiama tutti gli Stati e le organizzazioni affinché facciano del loro meglio per aiutare ad attuare il diritto dei popoli alla pace adottando misure appropriate sia a livello nazionale che internazionale.

Voti sulla risoluzione 39/11

A favore: Afghanistan, Algeria, Argentina, Bahamas, Bahrein, Bangladesh, Belgio, Benin, Bolivia, Botswana, Brasile, Bulgaria, Burkina Faso, Burma, Burundi, Byelorussia, Repubblica Centrale Africana, Cile, Cina, Colombia, Congo, Cuba, Cipro, Cecoslovacchia, Yemen Democratico, Djibouti, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Guinea Equatoriale, Etiopia, Repubblica Democratica Tedesca, Ghana, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Ungheria, India, Indonesia, Iraq, Costa d'Avorio, Giordania, Kenia, Kuwait, Laos, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Maldive, Mali, Mauritania, Maurizio, Messico, Mongolia, Mozambico, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Perù, Polonia, Qatar, Romania, Ruanda, Sao Tomè e Principe, Seicelle, Sierra Leone, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Siria, Tailandia, Togo, Tunisia, Uganda, Ucraina, Unione Sovietica, Emirati Arabi Uniti, Tanzania, Uruguay, Venezuela, Viet Nam, Yemen, Jugoslavia, Zaire, Zambia.

Contrari: Nessuno.

Astenuti: Australia, Austria, Belgio, Brunei Darussalam, Camerun, Canada, Capo Verde, Danimarca, Finlandia, Francia, Gabon, Repubblica Federale Tedesca, Grecia, Grenada, Guinea-Bissau, Islanda, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Malawi, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Nigeria, Norvegia, Filippine, Portogallo, Senegal, Spagna, San Cristoforo e Nevis, Svezia, Turchia, Gran Bretagna, Stati Uniti.

Assenti: Angola*, Antigua e Barbuda, Butam*, Ciad, Comoros, Costa Rica, Cambogia, Dominica, Fiji, Gambia, Iran*, Israele, Giamaica, Losotho*, Malta, Marocco, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Saint Lucia, Saint Vincent, Samoa, Arabia Saudita*, Singapore, Isole Solomon, Somalia, Swaziland, Trinidad e Tobago, Vanustu, Zimbabwe. Albania e Malesia avevano avvertito che non avrebbero partecipato al voto.

* Hanno avvisato in un secondo tempo la Segreteria che era loro intenzione votare a favore. ■

ONU – Diritti umani in Cile: Rapporto speciale.

È stato pubblicato il Rapporto finale sul "problema dei diritti umani in Cile" (E/CN. 4/1986/2) redatto dal *Rapporteur* speciale, Prof. Fernando Volio Jiménez (Costa

Rica), a seguito del mandato conferitogli in base alla Risoluzione 1985/47, paragrafo 8, del 14 agosto 1985, della Commissione per i diritti umani e ulteriormente prorogato con la Risoluzione 40/145, del 13 dicembre 1985, dell'Assemblea generale dell'ONU.

Il *Rapporteur* speciale, col consenso esplicito del governo cileno, si è recato in Cile, accompagnato da tre membri della Commissione per i diritti umani, dall'8 al 19 dicembre 1985.

Durante la sua permanenza in quel paese, il *Rapporteur* speciale ha avuto colloqui con i Ministri degli Esteri, della Giustizia e dell'Interno, con funzionari dell'amministrazione pubblica cilena, con giudici della Corte Costituzionale, del Consiglio di Stato e della Commissione Costituzionale, con il Controllore Generale della Repubblica, con dirigenti di 57 organizzazioni nongovernative impegnate nella promozione e nella tutela dei diritti umani in campo professionale e sociale, con vescovi e, in particolare, con la "Vicaria cattolica della solidarietà" di Santiago, con singole persone che hanno subito torture o trattamenti disumani o degradanti e che avevano espresso il desiderio di parlare con il *Rapporteur*. Quest'ultimo ha inoltre visitato sette prigioni in quattro diverse città e ha intervistato 154 persone che, nelle quattro città, avevano chiesto di incontrarlo.

Il *Rapporteur* speciale ha poi ricevuto, tra gli altri, i rappresentanti della Commissione Cilena per i diritti umani; quelli della "Commissione nazionale giovanile dei diritti", che hanno denunciato l'espulsione di alcuni di loro dalle rispettive università perché impegnati in pacifiche attività conformi ai fini dell'organizzazione; quelli dell'Associazione cilena degli scrittori, che hanno denunciato gli ostacoli che il governo pone alla libera stampa; quelli dell'Associazione AD-MAPU dei piccoli agricoltori e degli artigiani, che hanno denunciato il decreto legge n. 2568 del 1979 in quanto finalizzato allo sterminio del popolo situato nel distretto di Mapuche; quelli della Commissione per i diritti umani dell'Associazione degli avvocati, i quali hanno denunciato l'esistenza *de facto* di uno "stato permanente di emergenza dal 1973", insieme con la emanazione, da parte del governo, di leggi intese a «ostacolare l'amministrazione della giustizia nei casi in cui vi è disaccordo con l'esecutivo»; quelli dell'Associazione professionale degli insegnanti cileni (AGECH); della Federazione degli studenti stranieri (FECH); del Comitato per la difesa dei diritti dei popoli (CODEPU); delle organizzazioni sindacali; della Commissione nazionale contro la tortura; dell'Associazione dei parenti dei detenuti scomparsi; del Comitato per il ritorno degli esuli.

Il capitolo III del Rapporto finale contiene le denunce di violazioni di diritti umani, con minuziosi dati biografici relativi a chi le ha subite, sulla base di documenti legali forniti al *Rapporteur* speciale dalle persone immediatamente interessate, dai loro avvocati o da organizzazioni cilene per i diritti umani. Il *Rapporteur* ha trasmesso le denunce così raccolte al governo del Cile in data 12 febbraio 1986. Le violazioni riguardano i seguenti diritti:

- diritto alla vita;
- diritto alla libertà;
- diritto alla sicurezza (minacce, intimidazioni);
- diritto di entrare e di uscire liberamente dal paese;
- diritto alla libertà di movimento;
- diritto alla libertà di espressione e di informazione.

Il capitolo IV contiene una dettagliata diagnosi della situazione cilena elaborata dal *Rapporteur* speciale sulla base dell'abbondante evidenza empirica da lui stesso raccolta e descritta nei precedenti capitoli II e III del Rapporto.

Il V ed ultimo capitolo espone le "raccomandazioni" elaborate dal *Rapporteur*, ed assume, quindi, un carattere prevalentemente prescrittivo. Citiamo i passi più significativi di questo capitolo.

Paragrafo 155: «È essenziale per fine, il più presto possibile, ad ogni pratica che implichi maltrattamenti illegali, specialmente la tortura fisica e psicologica, in ogni momento e specialmente durante

gli interrogatori di persone sospettate di aver commesso taluni illeciti, in modo particolare quelli che riguardano la sicurezza dello Stato e simili (persone chiamate "sovversive" dalle autorità e "prigionieri politici" dalle opposizioni)....».

Paragrafo 156: «...Il potere straordinario che il governo possiede e che pretende che sia usato per proteggere la sicurezza interna, potrebbe avere un genuino significato se fosse allestita una *machinery* idonea a prevenire che la gente sia danneggiata fisicamente e mentalmente da orribili atti di violenza che sono inammissibili in una società civile».

Paragrafo 157: «Occorre garantire la riabilitazione delle vittime della coercizione illegale. Ciò può e deve essere fatto in collaborazione con quei gruppi privati che stanno compiendo pregevoli sforzi allo scopo di portare avanti i loro obiettivi umanitari».

Paragrafo 158: «...Il Governo deve anche impegnarsi a porre termine alle attività di gruppi e gangs privati o che operano con talune autorità governative allo scopo di rapire, interrogare, intimidire, picchiare e insultare persone pacificamente impegnate in attività private o in servizi comunitari...».

Paragrafo 159: «Misure appropriate devono essere prese allo scopo di proteggere individui e gruppi quali: la Vicaria della Solidarietà, la Commissione cilena per i diritti umani, il Comitato per la difesa dei diritti dei popoli, il Comitato per i diritti umani dell'Associazione degli avvocati, la Fondazione per l'assistenza sociale delle chiese cristiane, il Comando nazionale dei lavoratori, il Comitato nazionale contro la tortura e l'Associazione dei parenti dei detenuti scomparsi, i quali stanno conducendo indagini sulle violazioni dei diritti umani».

Paragrafo 160: «È essenziale e urgentemente necessario che il terrorismo – qualunque ne sia la motivazione e a prescindere dalle persone od organizzazioni che ne sono responsabili – sia combattuto e fermamente punito in conformità con le norme e le procedure di uno stato di diritto...».

Paragrafo 161: «Il Governo, esercitando la sua autorità allo scopo di mantenere l'ordine pubblico e, naturalmente, di combattere la violenza in tutte le sue forme, non deve, come già sottolineato in precedenti paragrafi, ricorrere alla biasimevole cosiddetta dottrina politica della sicurezza dello Stato, che sostiene l'uso illimitato e irresponsabile della forza. Senso delle proporzioni e autocontrollo sono necessari al fine di non commettere violazioni dei diritti umani in nome della sicurezza interna...».

Paragrafo 162: «...Il Governo deve rivedere ed emendare le leggi relative alle situazioni di emergenza legale e allinearle a quelle in vigore in paesi a regime democratico...».

Paragrafo 171: «sulla base delle assicurazioni date dal Governo al *Rapporteur* speciale circa i provvedimenti intesi a proibire qualsiasi atto di violenza fisica o mentale contro persone detenute o sotto giudizio, tali istituzioni devono essere ampiamente pubblicizzate e deve essere creato un sistema di controllo quotidiano sulla condotta dei corpi di sicurezza, particolarmente della Agenzia Nazionale d'Informazione e dei Corpi di "Carabineros"».

Paragrafo 173: «Il Governo deve interessarsi ai casi dei medici che sono sotto inchiesta dell'Associazione Medica per aver preso parte ad atti di illecita coercizione esercitata da agenti di sicurezza dello Stato...».

Paragrafo 179: «È urgentemente necessario che siano adottati programmi che affrontino realisticamente i problemi economici e sociali dei lavoratori in generale e di quelli delle comunità più povere in particolare...».

Paragrafo 184: «Appartiene naturalmente al popolo cileno il diritto di decidere circa il proprio futuro e, pacificamente e urgentemente, costruire la via per la democrazia, la quale, sulla base delle esperienze vissute, non soltanto sarà più forte e rinvigorita, ma anche consapevole dei pericoli rappresentati dai disegni dei tradizionali oppositori della democrazia rappresentativa...» ■

ONU – Islanda: Ombudsman disoccupato.

Si apprende dal documento CERD/C/149/Add. 17 del 14 novembre 1986 (Comitato per la eliminazione della discriminazione razziale) che la carica di "Ombudsman" in Islanda, che era stata creata a titolo sperimentale dal Ministero della Giustizia di quel paese, è stata soppressa, in quanto "carica speciale a tempo pieno", tenuto conto del fatto che il volume di lavoro era insufficiente a mantenere occupata una persona a tempo pieno. Il Ministero della Giustizia continua esso direttamente ad assicurare i servizi dell'Ombudsman. ■

ONU – Rapporto speciale sulle diverse forme di assistenza al regime coloniale e razzista del Sud Africa. La posizione dell'Italia.

La Sotto-Commissione delle Nazioni Unite per la prevenzione della discriminazione e la protezione delle minoranze, con Risoluzione 2 (XXVII) del 16 agosto 1974, nominava Mr. Ahmad M. Khalifa *Rapporteur* speciale per la preparazione di uno studio sulle conseguenze negative per il godimento dei diritti umani provocate dall'assistenza fornita, in particolare attraverso investimenti di capitale straniero e aiuti militari, al regime colonialista e razzista del Sud Africa. Questo studio (documenti E/CN.4/Sub.2/383, E/CN.4/Sub.2/383/Rev.2) veniva discusso e approvato dalla Sotto-Commissione, dalla Commissione per i diritti umani e dall'Assemblea generale e fu poi pubblicato dalle Nazioni Unite (Sales No. E.79.XIV.3).

Con Risoluzione 1 (XXX) del 26 agosto 1977, la Sotto-Commissione, avendo considerato il rapporto di Mr. Khalifa, invitava il *Rapporteur* speciale, come richiesto dalla Commissione per i diritti umani, a preparare una lista generale provvisoria delle ditte o banche la cui attività costituisce assistenza al regime del Sud Africa.

Il rapporto preparato da Mr. Khalifa (E/CN.4/425 e Corr. 1,3 e Add. 1,7), contenente una lista generale provvisoria di banche, aziende e altre organizzazioni che danno assistenza al regime coloniale e razzista del Sud Africa, come pure commenti ricevuti dal *Rapporteur* speciale da Governi su tale questione, è stato esaminato e discusso dalla Sotto-Commissione (32^a sessione), dalla Commissione per i diritti umani (36^a sessione) e dall'Assemblea generale (35^a sessione).

Con Risoluzione 2 (XXXIII), la Sotto-Commissione, conformemente alla Risoluzione 11 (XXXVI) della Commissione per i diritti umani, in seguito fatta propria dal Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC) nella sua decisione 1980/131 del 2 maggio 1980, decide di dare mandato al *Rapporteur* speciale di continuare ad aggiornare annualmente la lista e di sottomettere il rapporto aggiornato, attraverso la Sotto-Commissione, alla Commissione. I rapporti aggiornati che Mr. Khalifa ha presentato sono i seguenti:

- E/CN.4/Sub.2/469 e Corr. 1 e Add. 1;
- E/CN.4/Sub.2/1982/10;
- E/CN.4/Sub.2/1983/6 e Add. 1 e 2;
- E/CN.4/Sub.2/1984/8 e Add. 1 e 2;
- E/CN.4/Sub.2/1987/8/Rev.1.

L'Assemblea generale, con Risoluzione 37/39 del 3 dicembre 1982, dopo avere espresso il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dal *Rapporteur* speciale e affermato che l'aggiornamento del rapporto è della massima importanza per la causa della lotta all'*apartheid*, ha richiamato i Governi di quei paesi cui appartengono banche, aziende, corporazioni multinazionali e altre organizzazioni, nominate nella lista, le quali danno assistenza al regime colonialista e razzista del Sud Africa e alla Namibia, illegalmente occupata dallo stesso regime sudafricano, ad intraprendere efficaci azioni per bloccare il commercio e le attività di investimento. Successivamente, l'Assemblea generale ha ribadito il suo apprezzamento per il lavoro svolto dal *Rapporteur* speciale nella Risoluzione 39/15, del 23 novembre 1984.

Dal rapporto aggiornato E/CN.4/Sub.2/1987/8, dal quale sono stati presi i dati sopra citati e che contiene, tra l'altro, le fonti usate dal *Rapporteur* speciale per la compilazione del rapporto medesimo e i commenti ricevuti dai Governi fino al 30 giugno 1986, pubblichiamo qui di seguito integralmente la lista delle banche, delle aziende, delle compagnie di assicurazione e di altre organizzazioni *italiane* che forniscono assistenza economica, finanziaria e militare al regime colonialista e razzista del Sud Africa.

Gli altri paesi citati nel Rapporto sono: Australia, Austria, Belgio, Bermuda, Bahamas, Brasile, Canada, Svizzera, Repubblica Federale di Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Regno Unito, Grecia, Hong Kong, Santa Sede, Israele, Giappone, Liechtenstein, Lussemburgo, Monaco, Malesia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Svezia, Taiwan, Stati Uniti d'America.

La tabella è così articolata: la prima colonna indica il paese (Italia), la seconda menziona il nome dell'impresa o banca implicata, la terza indica la categoria delle entità implicate (banche, istituzioni finanziarie, compagnie di assicurazione o aziende); la quarta colonna si riferisce al tipo di assistenza fornita che, a seconda dei casi, viene classificata come economica, militare, finanziaria, nucleare o una combinazione di questi elementi; la quinta ed ultima colonna indica il destinatario dell'assistenza (Sud Africa e/o Namibia).

Sotto ogni nominativo viene indicato il documento delle Nazioni Unite da cui l'informazione è stata presa.

SIMBOLI E ABBREVIAZIONI:

B	= Banca, compagnia di assicurazione, istituzione finanziaria;	ITA	= Italia;
E	= Economica (assistenza);	M	= Militare;
F	= Azienda;	NA	= Namibia;
Fi	= Finanziaria (assistenza);	N	= Nucleare;
		SA	= Sud Africa.

Tabella:

I	II	III	IV	V
Country	Name	Type	Assistance type	Assistance to
ITA	Achille Lauro 1984-8, p. 39	F	E	SA
ITA	Aeritalia E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 131	F	M	SA
ITA	Aeromacchi E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 131	F	M	SA
ITA	Aeronautica Macchi E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 48	F	E	SA
ITA	Agip E/CN.4/Sub.2/469, p. 21	F	E	SA
ITA	Aici Holdings SA. E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 10	B	E	SA
ITA	Alitalia E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 48	F	E	SA
ITA	Almare S.p.A. di Navigazione 1984-8, p. 39	F	E	SA
ITA	Assicurazioni Generali E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 10	B	E	SA
ITA	Astaldi Estero E/CN.4/Sub.2/1982/10, p. 19	F	E	SA
ITA	Aster S.p.A. E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 48	F	E	SA
ITA	Atlas E/CN.4/Sub.2/469, p. 28	F	M	SA
ITA	Augusta E/CN.4/Sub.2/469, p. 28	F	M	SA
ITA	BCS S.p.A. 1983-16, p. 18	F	E	NA
ITA	Banca Commerciale Italiana S.p.A. E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 10 1986-1, Annex III, pp. 88, 92	B	E	SA
ITA	Banca Nazionale del Lavoro	B	E	SA

I	II	III	IV	V
Country	Name	Type	Assistance type	Assistance to
	E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 10 1986-5, p. 66			
ITA	Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A. E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 10	B	E	SA
ITA	Banca Privata Finanziaria S.p.A. E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 10	B	E	SA
ITA	Banca Provinciale Lombarda S.p.A. E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 10	B	E	SA
ITA	Banco Ambrosiano S.p.A. E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 10 1986-5, p. 67	B	E	SA
ITA	Banco di Napoli E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 10	B	E	SA
ITA	Banco di Roma S.p.A. E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 10 1986-5, p. 66	B	E	SA
ITA	Banco di Sicilia E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 10 1986-1, Annex III, p. 90	B	E	SA
ITA	Bastogi Finanziaria S.p.A. 1983-8, p. 115	F	E	SA
ITA	Betrand E/CN.4/Sub.2/469, p. 21	F	E	SA
ITA	Bonomi and Vecchi E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 48	F	E	SA
ITA	Brollo E/CN.4/Sub.2/469, p. 21	F	E	SA
ITA	Capitalfin Internazionale S.p.A. E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 10	B	E	SA
ITA	Cariplo 1986-5, pp. 15 e 66	B	Fi	
ITA	Carlo Erba South Africa (PTY) Ltd. E/CN.4/Sub.2/1982/10, p. 19	F	E	SA
ITA	Carlo Gavazzi S.p.A. 1983-8, p. 115	F	E	SA
ITA	Cogefar E/CN.4/Sub.2/469, p. 21	F	E	SA
ITA	Compagnia Europea Intermobiliare E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 10	B	E	SA
ITA	Credito Italiano S.p.A. E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 10 1986-5, p. 66	B	E	SA
ITA	Dalmine E/CN.4/Sub.2/469, p. 21	F	E	SA
ITA	Di Penta E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 48	F	E	SA
ITA	E.N.I.T. E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 48	F	E	SA
ITA	Edilcentro S.p.A. E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 10	B	E	SA
ITA	Ente Partecipazione e Finanziamento Industria Manufactura E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 48	F	E	SA
ITA	Euramerica Finanziaria Internazionale S.p.A.	B	E	SA

I	II	III	IV	V
Country	Name	Type	Assistance type	Assistance to
ITA	E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 10 Euromobiliare S.p.A. 1983-12, p. 24 1986-5, p. 67	B	Fi	SA
ITA	FMC E/CN.4/Sub.2/469, p. 28	F	M	SA
ITA	Federici E/CN.4/Sub.2/469, p. 21	F	E	SA
ITA	Fidi-Milano S.p.A. E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 10	B	E	SA
ITA	Finsider E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 49	F	E	SA
ITA	Gefina E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 11	B	E	SA
ITA	Impresit E/CN.4/Sub.2/469, p. 21	F	E	SA
ITA	Industrie Buitoni Perugina S.p.A. 1983-16, p. 18	F	E	NA
ITA	Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.) E/CN.4/Sub.2/1982/10, p. 19	F	E	SA
ITA	Istituto Bancario San Paolo di Torino E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 11 1986-1, Annex III, p. 91	B	E	SA
ITA	Kartel S.p.A. E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 49	F	E	SA
ITA	Lancia and C. (Vitturi) E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 49	F	E	SA
ITA	Lenning Construction Equipment Co. (PTY) Ltd. E/CN.4/Sub.2/1982/10, p. 19	F	E	SA
ITA	Lloyd Triestino E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 49 1983-16, p. 18	F	E	SA/NA
ITA	Magneti Marelli E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 49	F	E	SA
ITA	Montedison S.p.A. E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 49	F	E	SA
ITA	Navigazione Alta Italia 1984-8, p. 31	F	E	SA
ITA	Officine Meccaniche Danieli & C. S.p.A. 1984-6, p. 8	F	E	SA
ITA	Olivetti E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 49	F	E	SA
ITA	Oto-Melara E/CN.4/Sub.2/469, p. 15	B	E	SA
ITA	Partenevia Costruzioni Aeronautiche E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 131	F	M	SA
ITA	Piaggio Rinaldo E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 49	F	E	SA
ITA	Piaggio S.p.A. Industrie E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 131	F	M	SA
ITA	Profilatia Freddo Brollo E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 49	F	E	SA
ITA	Ritasa	F	E	SA

I	II	III	IV	V
Country	Name	Type	Assistance type	Assistance to
ITA	E/CN.4/Sub.2/469, p. 21 S.A.E.	F	E	SA
ITA	E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 49 Sabiem	F	E	SA
ITA	E/CN.4/Sub.2/469, p. 21 Saipe	F	E	SA
ITA	E/CN.4/Sub.2/469, p. 21 SAME - S.p.A.	F	E	SA
ITA	E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 49 Selenia	F	M	SA
ITA	E/CN.4/Sub.2/469, p. 28 Siai-Marchetti	B	E	SA
ITA	E/CN.4/Sub.2/469, p. 15 Società Finanziaria Assicurativa (SOFIAS)	B	E	SA
ITA	E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 11 Società Nazionale Sviluppo	B	E	SA
ITA	E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 11 Soditic	B	E	SA
ITA	E/CN.4/Sub.2/469, p. 15 Sviluppo e Gestione Invest Mobiliari S.p.A.	B	E	SA
ITA	E/CN.4/Sub.2/425, Annex I, p. 11 Tellettra	F	E	SA
ITA	E/CN.4/Sub.2/469, p. 21 Transmaritima Sarda Italnavi	F	E	SA
ITA	1984-8, p. 38 Turin Motors (PTY) Ltd.	F	E	SA
ITA	E/CN.4/Sub.2/1982/10, p. 19 Vago	F	E	SA
ITA	E/CN.4/Sub.2/469, p. 21 Viro Innocenti	F	E	SA
ITA	E/CN.4/Sub.2/469, p. 21 Zegna	F	E	SA
	E/CN.4/Sub.2/469, p. 21			

ONU – Convenzione internazionale contro la tortura: lo stato delle ratifiche.

A nove anni di distanza dall'adozione della Dichiarazione contro la tortura e altre forme di trattamento crudele, disumano o degradante, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, con risoluzione 39/46 del 10 dicembre 1984, ha adottato la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Per l'entrata in vigore della Convenzione si richiede il deposito del 20° strumento di ratifica o di adesione. Al 20 novembre 1986, 47 stati avevano firmato la Convenzione e 12 l'avevano ratificata (Repubblica Federale Tedesca, Belize, Dominique, Egitto, Francia, Messico, Norvegia, Uganda, Filippine, Senegal, Svezia, Uruguay). ■

ONU – Centro per i diritti umani: corso di formazione in Bolivia.

Dal 19 al 30 maggio 1986 si è svolto a La Paz, in Bolivia, un Corso nazionale di formazione sui diritti dell'uomo, organizzato dal Centro per i diritti umani dell'ONU sulla base della risoluzione 1985/26 della Commissione per i diritti umani. Al par. 4 di tale risoluzione si prevede che, su domanda del governo interessato a ricevere assistenza tecnica nel campo dei diritti dell'uomo, gli appositi servizi dell'ONU possono organizzare corsi di informazione e/o di formazione per i funzionari del paese in questione. Per organizzare questo Corso si è anche tenuto conto della risoluzione 40/116 dell'Assemblea generale che invita gli stati, i quali si trovino in ritardo nell'invio dei rapporti periodici previsti dai vari accordi internazionali in materia, a chiedere all'ONU consigli e assistenza tecnica che li metta in grado di adempiere per tempo ai loro obblighi. Il Corso di La Paz, il primo del genere, ha beneficiato della collaborazione dell'Assemblea Permanente per i Diritti Umani, organizzazione nongovernativa alla quale le autorità governative boliviane hanno demandato l'organizzazione sul posto del seminario. Hanno partecipato al Corso 45 tra magistrati, funzionari dei Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno e dell'Educazione, nonché rappresentanti della citata Assemblea Permanente. I temi trattati durante il Corso sono stati i seguenti: Introduzione generale ai diritti dell'uomo nel quadro delle Nazioni Unite; gli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo; la Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e i Patti internazionali; gli organi delle Nazioni Unite che si occupano dei diritti dell'uomo e loro procedure; la protezione dei diritti dell'uomo nel sistema interamericano; la Convenzione internazionale sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale; esercizi pratici sulla redazione di rapporti nazionali secondo gli obblighi previsti dagli accordi internazionali in materia; analisi dei Rapporti del Prof. Hector Gross Espiel, inviato speciale delle Nazioni Unite, sull'assistenza alla Bolivia; il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali; problemi relativi all'introduzione, applicazione e interpretazione delle norme internazionali sui diritti dell'uomo nel diritto interno (aspetti legislativi, giudiziari e amministrativi); il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e il Comitato dei diritti dell'uomo; gruppo di lavoro sul sistema boliviano di protezione e di promozione dei diritti dell'uomo; legislazione minima necessaria nel diritto interno per dare attuazione alle norme internazionali in materia; misure nel campo dell'informazione, dell'insegnamento e dell'educazione per promuovere i diritti dell'uomo. ■